



COMUNE DI VITTUONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 63 DEL 02/03/2021

Proposta n. 130 del 01/03/2021

SETTORE TECNICO

OGGETTO: D.LGS 81-2008 E S.M.I. SORVEGLIANZA SANITARIA ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA PER TEST COVID-19 CIG ZDA30D2179.

La presente Determinazione Dirigenziale viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Vittuone dal 03/03/2021 al 18/03/2021

OGGETTO: D.LGS 81-2008 E S.M.I. SORVEGLIANZA SANITARIA ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA PER TEST COVID-19 CIG ZDA30D2179.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 13/2020 del 13.10.2020 con scadenza il 30.04.2022;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 13.01.2021 col quale è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, al 31.03.2021;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario relativo agli esercizi 2021-2023 non è ancora stato approvato dal Consiglio Comunale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 17 del D.Lgs. 118/2014, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2021, gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022 per l'annualità 2021;

Richiamato l'art. 163, comma 5, in base al quale durante l'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- a) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- b) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;**

Richiamate:

- la deliberazione n. 16 del 23.07.2020 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2021-2022;

- la deliberazione n. 17 del 23.07.2020 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022;

- la deliberazione n. 20 del 30.07.2020 del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, integrato con la deliberazione n. 40 del 17.09.2020, comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli e degli interventi in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 05 del 18.01.2021 avente per oggetto "Assegnazione provvisoria del piano esecutivo di gestione 2021";

Preso e dato atto che i documenti programmatici su indicati prevedono, tra gli obiettivi assegnati al sottoscritto Responsabile del Settore, l'adozione degli atti relativi al Settore Tecnico;

Visto l'articolo 192, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale dispone che *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;*

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e richiamati in particolare:

- l'art. 32 che disciplina le fasi delle procedure di affidamento;
- l'art. 35 che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'art. 36 che disciplina i contratti sotto-soglia, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 e del principio di rotazione, fatta salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e le norme relative agli strumenti elettronici di acquisto;
- l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- l'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale i comuni e gli altri enti locali hanno la facoltà di utilizzare le convenzioni, fermo restando l'obbligo, nel caso in cui non se ne avvalgano, di utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;
- l'articolo 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, in merito all'obbligo di ricorrere alle convenzioni CONSIP per alcune tipologie di beni;
- l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 sull'obbligo del ricorso al MEPA;

Visto il DPCM del 11 marzo 2020, in materia di *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed i successivi dispositivi legislativi in materia, in particolare il DPCM del 16 ottobre 2020 e successivi;

Ricordato che con determinazione n. 181 del 6.07.2020, a seguito richiesta di preventivi, la società AP GROUP srl di Vigevano, con sede in Corso Genova n. 57/A- P.IVA 11161550154 (in risposta alla ns richiesta del 23.06.2020 prot. 7631) aveva presentato offerta economica più vantaggiosa per l'esecuzione del servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori e medico competente per l'anno 2020 per i dipendenti del Comune di Vittuone, nel rispetto del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., per l'importo di € 2.450,00.= al netto IVA 22%, aggiudicandosi l'appalto;

Visto il perdurare e l'incremento consistente della criticità nazionale sanitaria COVID-19 nel territorio comunale, si ritiene opportuno e necessario, al fine di garantire condizioni ulteriori di sicurezza sanitaria ai dipendenti comunali, agli amministratori comunali e volontari della protezione civile, eseguire singolarmente e su base volontaria test rapidi antigene Sars-Cov-2 con tampone nasofaringeo;

Considerato che:

- a norma dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 è possibile procedere per servizi di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto;
- non risulta necessario avvalersi della piattaforma telematica SINTEL o effettuare l'affidamento attraverso il MEPA, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e dalla

legge 208/2018 e in forza della modifica recata dall'art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019, in quanto trattasi di un servizio di importo inferiore ad euro 5.000,00.=

Ritenuto opportuno e necessario richiedere, con ns mail del 1.03.2021, alla società AP GROUP srl di Vigevano, con sede in Corso Genova n. 57/A- P.IVA 11161550154, conferma del prezzo applicato con offerta del 6.11.2020 per l'esecuzione del test rapido antigenico SARS_COV-2 con tampone nasofaringeo, scontato, per l'importo di euro 37,00.= al netto IVA (€ 45,14.= lordo IVA 22%) per singolo test, per un importo complessivo (numero stimato di dipendenti comunali, amministratori, protezione civile pari a circa n. 50 soggetti presunti interessati) di € 2.257,00.= al lordo IVA 22%;

Vista la risposta alla ns richiesta pervenuta in data 01.03.2021 dalla società AP GROUP srl di Vigevano, con sede in Corso Genova n. 57/A dalla quale si evince la conferma, per l'esecuzione del servizio in oggetto, del mantenimento dello stesso prezzo unitario applicato nel 2020, corrispondente all'importo già scontato di € 37,00.= al netto IVA, per complessivi € 45,14.= lordo IVA 22%;

Considerato:

- che l'integrazione al prezzo di affidamento del servizio in oggetto può ritenersi congruo in relazione ai prezzi medi di mercato, valutando altresì altre offerte economiche, considerando soprattutto il carattere di urgenza che caratterizza il servizio specifico in oggetto di sorveglianza sanitaria;
- che trattasi di operatore specializzato e qualificato che per competenza ed esperienza possiede i requisiti necessari all'effettuazione del servizio in oggetto, soprattutto in tempi rapidi con efficienza;

Dato atto che con la presente si avvia e contestualmente conclude, affidando direttamente, la procedura di aggiudicazione del contratto di servizi in oggetto, i cui elementi essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire: in ragione dell'emergenza sanitaria nazionale COVID-19, integrazione del servizio di sorveglianza sanitaria in oggetto con ulteriori test rapidi COVID-19 per i dipendenti comunali, amministratori e protezione civile;
- oggetto del contratto: incremento del servizio di sanificazione sede comunale, per garantire maggiori condizioni di sicurezza e sorveglianza sanitaria ai dipendenti amministratori comunali e protezione civile, al fine di evitare criticità ed interruzioni di svolgimento di servizio pubblico, in caso di eventuale contagio, causa coronavirus;
- forma del contratto: affidamento diretto sotto i 5.000,00 euro con lettera ai sensi dell'art. 32 comma 14, del Codice;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice;
- clausole contrattuali: esecuzione del servizio con carattere di urgenza immediatamente dopo l'esecutività della presente determinazione;

Vista la deliberazione dell'ANAC n. 1174 del 19.12.2018 e dato atto che per i contratti inferiori a € 40.000,00.= vi è l'esenzione del pagamento del contributo;

Attesa la necessità di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa sopra riportato per l'importo di € 2.257,00.= al lordo IVA 22%;

Dato atto che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice **CIG ZDA30D2179**;

Visti:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011 che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011”;
- c) L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa” e ricordato in particolare che al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, così dispone “il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.”

Visto l’art.9 del D.L. n.78/2009 convertito dalla legge n.102/2009 e dato atto che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, essendo conformi alle misure organizzative e finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente”;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare:

- l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l’articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle funzioni e agli atti di competenza dei responsabili di servizio;

Visto il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione G.C. N° 21 in data 31/01/2019, che prevede, per contrastare possibili eventi corruttivi i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, numero 241 e smi) ;

Precisato:

- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura e servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) di affidare il servizio in oggetto riguardante l'esecuzione del test rapido antigenico SARS_COV-2 con tampone nasofaringeo, alla società AP GROUP srl di Vigevano, con sede in Corso Genova n. 57/A- P.IVA 11161550154, per l'importo di euro 37,00.= al netto IVA (€ 45,14.= lordo IVA 22%) per singolo test (numero stimato di dipendenti comunali, amministratori, protezione civile pari a circa n. 50 soggetti presunti interessati), avendo mantenuto stesso prezzo scontato proposto con offerta economica del 6.11.2020 – **CIG ZDA30D2179**;
- 2) di impegnare la somma complessiva di € 2.257,00.= al lordo IVA 22%, a favore della predetta società, come segue:

Capitolo	Titolo, Missione, Programma e Macroaggregato	CP/FPV/RP (COMPETENZA - FONDO P.V. - RESIDUI)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
			2021	2022	2023
1353002	1.06.1.0103	CP	€ 2.257,00		

- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9, c.1 lett. a) punto 2 del D.L. n.78/2009, è stata verificata la compatibilità dei pagamenti di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio, le regole di finanza pubblica;
- 4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3, comma 3, del regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
- 5) di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 è il dott. Arch. Carlo Motta e che non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziali che ne impongono l'astensione;
- 6) di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
- 7) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Vittuone all'albo on line per 15gg. consecutivi nella sezione "Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti -" ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016 e dell'art.37 del D. Lgs. n° 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Responsabile
Settore Tecnico
Carlo Motta

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MOTTA CARLO;1;19282914



Comune di VITTUONE

Citt  Metropolitana di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.130 del 01/03/2021

ESERCIZIO: 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2021 389/0	Data: 01/03/2021	Importo: 2.257,00
Oggetto:	D.LGS 81-2008 E S.M.I. SORVEGLIANZA SANITARIA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TEST COVID-19 CIG ZDA30D2179.			
				C.I.G.: ZDA30D2179
SIOPE:	1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			
Beneficiario:	A.P. GROUP S.R.L. - DIVISIONE MEDICINA DEL LAVORO			
Bilancio				
Anno:	2021	Stanziamiento attuale:	208.300,00	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	91.568,47	
Programma:	6 - Ufficio tecnico	Impegno nr. 389/0:	2.257,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	93.825,47	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilit� residua:	114.474,53	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2021	Stanziamiento attuale:	50.000,00	
Capitolo:	1353002	Impegni gia' assunti:	10.457,81	
Oggetto:	INCARICHI TECNICI E ALTRE CONSULENZE ESTERNE - UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI	Impegno nr. 389/0:	2.257,00	
		Totale impegni:	12.714,81	
		Disponibilit� residua:	37.285,19	
Progetto:	SEDE COMUNALE			
Resp. spesa:	4 - SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI			
Resp. servizio:	4 - SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarit  Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

VITTUONE li, 01/03/2021



Il Responsabile del Settore Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento   stato firmato da:

BALZAROTTI SARA;1;8776629